

1644. die 5. Octobris.

Serenissima Collegia sumptis calculis quorum quatuor ex quinque partibus fauentibus, & vltra conuenere mandauerunt vtrique Concilio proponi vt infra.

S Ignori. Sin l'anno del 1625. i Serenissimi Colleggi inuigilando in ostare per quanto si può che non seguano inconuenienti è scandali, che immediatamente sono in graue ofesa di Dio, restò deliberato con interuenuto dell'vno è l'altro Consiglio quãto in appresso, cioè.

Che per estirpare, e fradicare dalla presente Città è circostanze delitti di lor natura scandalosi, e graui, è difficili da chiarirsi, che tendono drittamente in grande offesa di Dio, possano i Serenissimi Colleggi, presa quella informatione, che alle loro conscienze parerà conuenirsi, anco senza processo, dare, à chi per esse infirmità, conseranno colpeuole & in qual si voglia modo intricato in questa qualità di delitti, pena di bando, ò relegatione di due sino in cinque anni, con la stessa auttorità che competeua all'vno, e l'altro Colleggio, prima del anno 1576. E chi sarà in virtù di questa legge rilegato, ò bandito, non possa ottenere gratia saluo da Serenissimi Colleggi con li trè quarti almeno de voti fauoreuoli il che s'intenda senza pregiudicio d'ogni altra pena maggiore in che potessero, i delinquenti esser per tal conto incorsi, da conoscersi, & infligersi da cui tocca.

Fu poi questa deliberatione di mano in mano prorogata è la proroga che l'anno 1634. per dieci anni ne fu fatta spira a 3. di Nouembre del presente anno, e conoscendo lor SS. Serenissime che questa prouisione hà partorito buoni effetti poiche chi tal volta è in simile errore incorso è stato opportunamente corretto, e senza dubbio si sono contenuti molti d'incorrerui con le cotidiane diligen-

F

ze, che